

APPUNTI FISCALI PER LO PSICOLOGO

La professione di psicologo in Italia è una professione protetta, vale a dire subordinata all'iscrizione ad un ordine, successiva al compimento di un iter formativo. Lo psicologo, che svolge in modo abituale e senza vincolo di subordinazione la propria attività, è quindi **obbligato all'apertura della partita I.V.A. ed alla tenuta delle scritture contabili**.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (art.35, D.P.R. 26/10/1972, n.633)

Le dichiarazioni di inizio attività si effettuano, entro 30 giorni, presentando allo sportello dell'Agenzia delle Entrate il modello di inizio attività. Non è più dovuta alcuna tassa sulla Partita I.V.A.. Il modulo di inizio attività deve contenere tutti gli elementi di seguito riportati:

- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- domicilio e residenza;
- tipo e codice attività (**86.90.30 – Attività svolta da psicologi**);
- sede di esercizio dell'attività;
- volume d'affari previsto;
- luogo di tenuta delle scritture contabili;
- eventuali opzioni ai fini I.V.A.;
- indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e fax;
- dati catastali relativi all'immobile destinato all'attività prevalente.

OPERAZIONI IMPONIBILI I.V.A.

Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione effettuate alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art.99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie sono esenti dall'I.V.A.. Con due sentenze la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che solo le prestazioni mediche finalizzate a tutelare la salute delle persone rientrano tra le attività di interesse pubblico che possono essere esentate dall'Iva secondo l'art.13, parte A, n.1, lett.C della Sesta Direttiva. Il 28/1/2005 anche l'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze ha finalmente emanato una Circolare (n.4) interpretativa in argomento. Le posizioni espresse dal Ministero confermano pienamente l'interpretazione restrittiva che le sole prestazioni psicologiche finalizzate a tutelare la salute delle persone fruiscono dell'esenzione da Iva ex art.10 n.18 Dpr 633/1972. Nell'interpretazione della sentenza, il Ministero conferma doversi escludere l'esenzione Iva per quelle prestazioni professionali che non consistono in prestazioni di diagnosi e cura dirette a tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona, ivi compresi quei trattamenti o esami a carattere profilattico. Il D.M. 21/01/1994 ha esteso l'esenzione da I.V.A. allo stesso genere di prestazioni svolte da psicologi. Lo psicologo dovrà emettere fattura (parcella) senza addebito di I.V.A., indicando il titolo dell'esenzione "*art.10, n.18 – D.P.R. 26/10/1972, n.633*", ed applicare sull'originale consegnato al cliente la marca da bollo di Euro 1,81, in caso di importo della fattura superiore a Euro 77,47.

Sono invece imponibili I.V.A. con aliquota 20% tutti i compensi e i corrispettivi ricevuti dagli psicologi a fronte di:

- prestazioni professionali diverse da quelle indicate al punto precedente (ad esempio consulenze di vario tipo, attività di formazione e attività di educatore);
- cessione di beni inerenti l'attività professionale e di beni strumentali (esclusi quelli per i quali non è stata detratta l'I.V.A. al momento dell'acquisto);
- rimborsi spese forfetari o di spese, diverse da quelle sostenute in nome e per conto del cliente purché idoneamente documentate.

La fattura va emessa al momento di effettuazione della prestazione, che per le prestazioni di servizi corrisponde all'atto del pagamento. In caso di pagamento anticipato o acconto, la fattura va emessa il giorno del pagamento, anche se non è eseguita in tutto o in parte la prestazione. L'I.V.A. diviene esigibile per il Fisco dalla data di emissione della fattura. Pertanto i professionisti hanno facoltà di inviare al Cliente dapprima una "*Comunicazione Onorari e Spese da fatturare all'atto del pagamento*" o Pro-forma e provvedere al rilascio della fattura vera e propria solo al momento del pagamento dell'onorario da parte del Cliente.

REGIMI CONTABILI

REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE DI LAVORO AUTONOMO

L'art. 13 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) ha introdotto il c.d. regime agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo.

Condizioni per poter accedere al regime

Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, del c.d. regime agevolato per le nuove iniziative.

Per poter accedere al regime bisogna rispettare le seguenti condizioni:

1. il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni (30.987,41 euro).

Caratteristiche del regime

Irpef e addizionali regionali e comunali

Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.

Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA SOSTITUTIVA del 10 PER CENTO sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute.

Si fa notare che l'applicazione dell'imposta sostitutiva ha come effetto, per coloro che percepiscono unicamente redditi professionali, di non poter fruire delle detrazioni/deduzioni in dichiarazione come ad esempio le spese mediche, gli interessi sui mutui, contributi previdenziali e quelle per carichi di famiglia.

Si è esclusi dall'applicazione delle ritenute d'acconto quando dovuto.

Iva

Si applica l'Iva nei modi ordinari.

Si è esonerati dai versamenti periodici dell'Iva. Il versamento avviene una volta all'anno in sede di dichiarazione annuale Iva con scadenza il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Si è, inoltre, esonerati dal versamento dell'acconto Iva.

Adempimenti documentali e contabili

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Resta obbligatoria:

- la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- l'integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di *reverse charge*.

Tutoraggio

Chi opta per il regime agevolato delle nuove iniziative può, ma non è obbligatorio, fruire del servizio di tutoraggio fornito dall'Agenzia delle Entrate. Tale servizio fornisce un'assistenza da parte del tutor e comporta l'obbligo di inviare tutti i dati fiscali (es. fatture emesse e ricevute) per via telematica.

Cessazione del regime agevolato per le nuove iniziative

Si esce dal regime delle nuove iniziative:

- dall'anno successivo al triennio di applicazione;
- dall'anno successivo a quello in cui i compensi percepiti superano il limite di 30.987,41 euro;
- dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 46.481,12 euro.

REGIME AGEVOLATO DEI CONTRIBUENTI "MINIMI"

L'art. 1 commi da 96 a 117 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) introduce un nuovo regime fiscale il c.d. regime agevolato dei contribuenti minimi.

Condizioni per poter accedere al regime

Si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

1. Nell'anno precedente:
 - hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
 - non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
 - non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
 - non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
2. Nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro;

Possono accedere al regime anche coloro che iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2).

Esclusioni

Non possono essere considerati contribuenti minimi:

- chi applica regimi speciali Iva (ad esempio, editoria);
- i non residenti;
- chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.

Opzione per il regime ordinario

I contribuenti considerati “minimi” possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.

L’opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Dopo tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.

L’opzione comunicata per il 2008 può essere revocata con effetto dal periodo d’imposta successivo.

Caratteristiche del nuovo regime

Irpef e addizionali regionali e comunali

Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.

Il nuovo regime comporta l’applicazione di un’IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.

Si fa notare che l’applicazione dell’imposta sostitutiva ha come effetto, per coloro che percepiscono unicamente redditi professionali, di non poter fruire delle detrazioni/deduzioni in dichiarazione come ad esempio le spese mediche, gli interessi sui mutui e quelle per carichi di famiglia.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali.

Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

Si applicano le ritenute d’acconto quando dovuto.

E’ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d’imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Iva

Esonero dagli adempimenti ai fini Iva. Niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri.

Le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’Iva e non si detrae l’Iva dagli acquisti e conseguentemente, l’Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

Sulle fatture emesse andrà indicata la seguente dicitura:

Operazione effettuata a norma dell’art. 1 comma 100 Legge 244/2007.

Sulle fatture di importo superiore ai 77,47 euro deve essere apposta la marca da bollo da 1,81 euro.

Irap

Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Studi di settore

Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dagli adempimenti connessi.

Adempimenti documentali e contabili

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Esonero dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.

Resta obbligatoria:

- la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- l’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di *reverse charge*.

Cessazione del regime dei minimi

Si cessa di essere contribuenti minimi:

- dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste;
- dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l’Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati.

REGIME SEMPLIFICATO

Salvo che si rientri nei due regimi precedenti, i professionisti, a prescindere dall’ammontare dei compensi dell’anno precedente, rientrano sempre nel regime di contabilità semplificata.

REGIME ORDINARIO

La contabilità ordinaria sarà tenuta solo a seguito di opzione, da comunicare nella dichiarazione di inizio attività od in quella annuale I.V.A. successiva (comportamento conclusivo).

CONTABILITA’(ad esclusione dei regimi agevolati)

I professionisti devono tenere ai fini I.V.A. il Registro Fatture Emesse e il Registro Acquisti, oltre ai registri previsti per le imposte dirette. Tali registri sono acquistabili presso qualsiasi libreria specializzata e non devono essere più fatti vidimare.

La registrazione delle fatture emesse deve essere effettuata entro 15 gg. dalla data di emissione, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data di emissione. La registrazione delle fatture di acquisto deve essere fatta anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione. Tale diritto può essere esercitato al più tardi in sede di dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui tale diritto è sorto. I conteggi relativi alla liquidazione I.V.A. e i conseguenti versamenti (o crediti) vanno annotati nel registro fatture emesse.

I professionisti, oltre alla contabilità I.V.A., devono tenere i registri ai fini delle imposte sui redditi:

- in regime di contabilità semplificata il registro incassi e pagamenti, che però può essere sostituito dai registri I.V.A. se su questi ultimi sono riportate tutte le annotazioni relative. In tale registro vanno annotati entro 60 giorni cronologicamente gli introiti e le spese derivanti da dall'esercizio della professione, anche se non rappresentati da fattura nei casi in cui questa non sia obbligatoria. Il registro dei beni ammortizzabili è sostituito da una annotazione sul registro I.V.A. acquisti;
- in regime di contabilità ordinaria il registro cronologico delle movimentazioni finanziarie ed il registro dei beni ammortizzabili. Nel registro cronologico vanno indicati, in ordine cronologico e numerati progressivamente, tutti i componenti positivi e negativi di reddito e le movimentazioni finanziarie, compresi i prelevamenti delle somme percepite utilizzate per finalità estranee all'attività professionale. Nel registro dei beni ammortizzabili vanno annotati gli ammortamenti annuali dei beni strumentali utilizzati, entro il termine della dichiarazione dei redditi;
- per i regimi agevolati (nuove iniziative e minimi) non è prevista la tenuta di contabilità.

DETRAZIONE DELL'I.V.A.

Normalmente l'I.V.A. si calcola in modo analitico sulla base delle registrazioni contabili e senza l'utilizzo di percentuali prefissate di detrazione. Lo psicologo che effettua solo operazioni esenti non può recuperare l'I.V.A. su acquisti e spese. Lo stesso limite vale per i contribuenti che utilizzano il regime agevolato dei minimi. Se esistono contemporaneamente operazioni esenti ed imponibili potrà detrarre l'I.V.A. su acquisti e spese, in misura corrispondente al rapporto fra l'ammontare delle operazioni imponibili e l'ammontare delle stesse aumentato delle operazioni esenti (pro-rata di detraibilità).

LIQUIDAZIONE, VERSAMENTO, DICHIARAZIONE

L'I.V.A. a debito risultante dalla liquidazione periodica deve essere versata dal contribuente trimestralmente o mensilmente. I professionisti che hanno nell'anno precedente realizzato un volume d'affari superiore a Euro 309.874,14 devono effettuare la liquidazione con periodicità mensile. Gli altri possono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta. In questo caso sugli importi è dovuta una maggiorazione del 1%. I contribuenti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative non effettuano le liquidazioni periodiche rinviando ogni adempimento alla liquidazione annuale in sede di dichiarazione I.V.A..

Il versamento deve essere effettuato per i contribuenti mensili entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento e per i trimestrali entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Anche i professionisti sono obbligati al versamento dell'acconto I.V.A. entro il termine del 27 dicembre attualmente nella misura del 88% di quanto versato nello stesso periodo dell'anno precedente.

Dall'anno 2000 è stato introdotto l'obbligo di presentazione della comunicazione dati I.V.A. da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno. Ne sono esonerati i soggetti persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a Euro 25.822,84 e i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale (es. soggetti che effettuano solo operazioni esenti).

RITENUTE D'ACCONTO

La ritenuta d'acconto va effettuata sull'ammontare del compenso addebitato in fattura ad esclusione dei contributi previdenziali da versare alla Cassa di appartenenza, anch'esso addebitato in fattura ai clienti. La ritenuta d'acconto va applicata quando il committente è un sostituto d'imposta (normalmente tutti i soggetti ad esclusione dei pazienti privati persone fisiche). Si chiarisce che la ritenuta d'acconto si applica anche nel caso di prestazioni svolte nei confronti di un altro professionista (es. supervisioni). Solo soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative sono esonerati dall'applicazione della ritenuta d'acconto per il triennio di agevolazione.